

**A) Interrogazioni:****(Sezione 1 – Concerto del coro di S. Cecilia al congresso PDS).**

GRAMAZIO. — *Al Ministro dei beni culturali ed ambientali con incarico per lo sport e lo spettacolo.* — Per sapere — premesso che:

gli abbonati di Santa Cecilia protestano e si chiedono se sia giusto che il coro della più antica istituzione musicale d'Italia sia stato obbligato ad esibirsi al Teatro Olimpico di Roma per celebrare l'apertura del congresso del Pds —:

chi abbia pagato e chi abbia autorizzato i coristi del coro di Santa Cecilia ad esibirsi per una manifestazione di carattere politico sotto le insegne di una forza politica che è parte integrale della maggioranza di Governo e se questa autorizzazione a partecipare ad iniziative politiche e partitiche valga da oggi in poi anche per tutte quelle forze politiche che hanno necessità di avere un coro di sì tale importanza ad una propria manifestazione. (3-00773)

(24 febbraio 1997).

BECCHETTI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

giovedì 20 febbraio 1997 si è aperto il II congresso del Pds;

per tale occasione il coro dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, Ente musicale finanziato dallo Stato, ha tenuto un concerto durante l'apertura di detto congresso a beneficio dei congressisti stessi e degli ospiti;

il sovrintendente del coro, Cagli, ha dichiarato in una intervista al telegiornale *Studio Aperto*, andata in onda mercoledì 19 febbraio 1997, che il maestro Morricone avrebbe chiesto all'accademia ed al coro di rendere tale servizio e che, di conseguenza, sarebbe stato stipulato fra gli organizzatori del congresso e la gestione autonoma dei concerti apposito contratto —:

se il contratto e il corrispettivo corrispondano a quanto praticato dalla gestione autonoma dei concerti in casi identici o analoghi e se vengano coperte le spese di ogni genere (illuminazione, vigili del fuoco, guardiani, « maschere », uso Auditorium, ecc.) connesse a tale evento;

se per caso la gestione autonoma dei concerti non sia stata assoggettata a pressioni di tipo politico alle quali, secondo voci ricorrenti, non avrebbe potuto resistere tenuto conto del ruolo svolto nel partito dal Ministro interpellato. (3-00825)

(4 marzo 1997).

**B) Interrogazione:****(Sezione 2 – Realizzazione di un campo da golf a Villa Borghese).**

ANGELONI e GRAMAZIO. — *Al Ministro dell'ambiente e dei beni culturali ed ambientali con incarico per lo sport e lo spettacolo.* — Per sapere — premesso che:

da notizie di stampa e non solo, in questi giorni è emersa l'esistenza di un progetto secondo cui, tra pochi mesi, nell'area di Villa Borghese (storica villa della città di Roma) potrebbe sorgere un campo pratica per il golf di circa dodicimila metri quadrati, con nove buche e trentadue postazioni di tiro;

se questo fosse vero, sarebbe come se a Versailles sorgessero dei campi da tennis;

questa operazione nascerebbe da un protocollo firmato dal sindaco di Roma Rutelli e dalla Federazione italiana golf, per valorizzare lo sport nella capitale;

bisognerebbe ricordare al signor Sindaco che lo sport è un valore sociale e non di poche persone elette, non si deve dimenticare che ancora oggi nella città di Roma ci sono scuole dove fare sport è un semplice miraggio;

è noto che Villa Borghese è uno dei pochi spazi verdi della città, caro ai romani e ai turisti di tutto il mondo non solo per la bellezza naturale, ma soprattutto per i valori artistici che in essa si trovano;

non vorremmo che ancora una volta ci si nasconda dietro lo sport per *business* gestiti da poche persone (privatizzare un bene di utilità pubblica) —

se il Governo intenda intervenire affinché la Federazione italiana golf, in accordo con gli enti locali, contribuisca alla difesa di uno spazio verde al centro della capitale d'Italia, spazio che va garantito non a dispetto di iniziative valide al di fuori della cerchia urbana. (3-00536)

(5 dicembre 1997).

### **C) Interpellanza:**

**(Sezione 3 — Progetto CNCA relativo al fondo sociale europeo).**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere — premesso che:

il Ministro per la solidarietà sociale, onorevole Livia Turco, in risposta all'interpellanza parlamentare 2-00460 dell'onorevole Giovanardi ed altri, comunicava che « i programmi per i quali è stato chiesto il finanziamento (anno 1993) da parte del Ceis, del Cnca e dell'Enaip, sono stati a suo tempo presentati dagli stessi tre enti al ministero del lavoro (titolare come sopra ricordato della gestione dei pro-

grammi) e da quest'ultimo ritenuti conformi alle norme comunitarie e nazionali per l'utilizzo del Fondo sociale europeo. Con note del 15 settembre 1994 n. 9929/7 e del 27 settembre 1994 n. 10241/7 il ministero del lavoro comunicava al dipartimento per gli affari sociali e per conoscenza agli enti interessati che, per i progetti di fattibilità presentati, il costo delle attività approvato era il seguente: Interventi nelle regioni - obiettivo 1 - (*omissis*) C - il progetto Cnca avrà un costo totale di lire ventotto miliardi con un contributo del fondo sociale europeo di lire ventuno miliardi e la rimanente quota di lire sette miliardi a carico del dipartimento per gli affari sociali (legge 162/90) »;

dalla documentazione nazionale e comunitaria appare come beneficiario dell'obiettivo 1 il progetto Cnca intitolato « Verso un sistema reticolare di riprese sociali » a cui sono state interessate le seguenti cinque associazioni: Comunità progetto sud di Lamezia Terme, Cooperativa il Millepiedi di Casoria, Comunità Oasi 2 di San Francesco di Trani, Pioppo di Somma Vesuviana, Solidarietà e rinnovamento di Brindisi —

per quali progetti specifici e con quali risultati debitamente rendicontati sia stata utilizzata la somma di ventotto miliardi.

(2-00538) « Giovanardi, Gasparri ».

(9 giugno 1997).

### **D) Interpellanza:**

**(Sezione 4 — Riforma statuto del Friuli-Venezia Giulia).**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

con l'approvazione della legge costituzionale n. 2 del 1993, che reca modifiche ed integrazioni agli statuti speciali della Valle d'Aosta, della Sardegna, del Friuli-Venezia Giulia e del Trentino-Alto Adige, per quanto riguarda la regione Friuli-Ve-

nezia Giulia si prevede che la materia dell'ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni sia potestà legislativa cosiddetta « primaria », che deve quindi essere esercitata dalla regione nel rispetto del dettato dell'articolo 4 del proprio Statuto speciale;

risulta che la commissione paritetica, composta da membri nominati dal Governo e dal Consiglio Regionale del Friuli-Venezia Giulia, incaricata di predisporre il testo del decreto legislativo di attuazione della legge costituzionale citata, abbia pressoché concluso il proprio lavoro, dovendo ancora ricercare un testo definitivo riguardo a due nodi di rilievo, quali la competenza regionale sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali, nonché sulla competenza regionale riguardo all'istituzione e modifica delle circoscrizioni provinciali;

con disegno di legge approvato dal Governo si inizia ad intervenire sulla figura dei segretari comunali, nel senso di assegnare un maggior ruolo alle regioni, in genere, e di una maggiore articolazione del personale comunale a vantaggio delle autonomie locali, dei loro poteri e della loro efficienza;

il dibattito politico e l'iniziativa legislativa per il superamento dell'attuale rapporto fra lo Stato ed il sistema delle autonomie locali in direzione di una struttura federalista, che costituisce una urgente priorità per il Paese anche quale risposta qualificata alla propaganda secessionista, non può prescindere dall'esperienza delle autonomie regionali speciali, e deve altresì cogliere ogni opportunità di ulteriore approfondimento e valorizzazione delle stesse, anche per i fini di sperimentazione positiva che le specialità regionali hanno sin qui svolto e, in questo caso specifico relativo al Friuli-Venezia Giulia, di distinzione dei ruoli e dei livelli fra regioni, province e comuni —:

1) se sia al corrente dello stato effettivo dei lavori della citata Commissione paritetica e se non ritenga opportuno e qualificante dell'azione del Governo in

questo campo una rapida emanazione del decreto di attuazione della legge costituzionale 2/1993 per quanto riguarda la regione Friuli-Venezia Giulia e quali impegni ritenga di assumere in questo senso;

2) se non ritenga decisiva una risoluzione dei nodi ancora eventualmente aperti, che dia un chiaro segno delle intenzioni federaliste del Governo in materia, attribuendo quindi alle competenze regionali anche quelle relative all'ordinamento delle province ed al ruolo dei segretari comunali e provinciali, quest'ultima competenza anche come anticipazione riguardo al più generale sistema delle autonomie locali sul tema e come riconoscimento contemporaneo del ruolo delle specialità.

(2-00194)

« Paissan, Boato ».

(18 settembre 1996).

## **E) Interpellanza:**

### ***(Sezione 5 – Sedi delle commissioni tributarie di secondo grado).***

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri delle finanze e di grazia e giustizia, per sapere — premesso che:

a seguito della riforma del processo tributario, varata nel 1992, sono state soppresse le commissioni tributarie di secondo grado su base provinciale e sono state create commissioni tributarie regionali, con sede nel capoluogo di regione. Con riferimento alla trattazione dei giudizi di appello, il trasferimento territoriale delle competenze è divenuto operativo a partire dal 1° aprile 1996;

le conseguenze negative sono molteplici, e ad esse potrebbe porsi rimedio con una soluzione intermedia che individui il giudizio di secondo grado nella sede capoluogo del distretto di corte d'appello, già giudice di secondo grado per le controversie civili e per i giudizi penali ordinari. Per descrivere il disagio finora patito dagli addetti ai lavori e dai contribuenti, è illuminante l'esempio della città di Lecce: alla data del 1° aprile 1996 i fascicoli pendenti

innanzi alla *ex* commissione tributaria di secondo grado erano 1.940; dal 1° aprile 1996 fino al 31 dicembre 1996 (ultima rilevazione disponibile) sono pervenuti dalle commissioni di primo grado 2.235 fascicoli: la somma delle pendenze è pertanto pari a 4.175 fascicoli, che attualmente giacciono inevasi, per la confusione e l'incertezza provocate dal cambio di sede;

la difesa dei contribuenti salentini è di fatto scoraggiata dai consistenti maggiori costi causati dalla trasferta a Bari; si tratta di spese derivanti anzitutto dalla necessità di depositare materialmente nel capoluogo di regione tutto il materiale cartaceo necessario (appelli, deduzioni, memorie difensive, documenti), poiché non sono ammessi né la spedizione a mezzo posta, né il deposito negli uffici della commissione tributaria di primo grado. Ciò costringe il professionista incaricato della difesa a moltiplicare i viaggi a Bari, e quindi costringe il contribuente ad aumentare le spese per trasferte e diritti, al di là della semplice udienza di discussione. Di fatto, il ricorso in secondo grado diventa non più conveniente, nell'ipotesi che si abbia ragione, qualora l'importo in contestazioni non oltrepassi la soglia di due milioni di lire; ciò tuttavia si traduce in un diniego concreto di giustizia;

va aggiunto che la commissione tributaria regionale di Bari dovrebbe essere articolata in trenta sezioni, ma in realtà al momento ne sono state costituite soltanto sette, lasciando inutilizzati i 138 componenti, fra presidenti e giudici, delle altre 23; ciò determina ulteriore stasi nello smaltimento del carico giudiziario, cui si aggiunge il disagio per i giudici tributari provenienti dalle province salentine nel recarsi a Bari, del tutto sproporzionato rispetto agli esigui compensi e rimborsi spese previsti in loro favore;

si impone peraltro una rettifica della disciplina approvata nel 1992, che, unitamente ad altri profili di interesse, modifichi la competenza delle commissioni tributarie di secondo grado, rendendole distrettuali, e cioè tali da coincidere con i

distretti di corte d'appello, e non più esclusivamente regionali. Da notizie informali, risulta che la commissione per la riforma del processo tributario, presieduta dal sottosegretario professor Gianni Marongiu, ha allo studio, fra l'altro, anche questo aspetto —:

se non ritengano urgente adoperarsi perché siano modificate le norme recate dalla riforma del processo tributario del 1992, prevedendo che le commissioni tributarie di secondo grado abbiano sede non più soltanto nei capoluoghi di regione, bensì pure nelle città capoluogo dei distretti di corte di appello.

(2-00639) « Mantovano, Poli Bortone, Pampo, Manzoni ».

(30 luglio 1997).

## F) Interrogazione:

### (Sezione 6 — Semplificazione fiscale).

PEZZOLI. — Ai Ministri delle finanze e per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:

a pagina 22 del quotidiano *Il Sole-24 Ore* di mercoledì 9 luglio 1997, un articolo intitolato « *Bassanini, regole di stile per scrivere "in chiaro"* », riporta la seguente affermazione del Ministro per la funzione pubblica: « Per compilare il 740, quest'anno, ci ho messo due giorni. Alla fine ho chiamato il mio amico Visco (attuale Ministro delle finanze). Ma anche lui ci capiva poco »;

sotto l'evidente *boutade*, si nasconde una realtà che ferisce milioni di italiani. Ad errori formali nella compilazione della dichiarazione dei redditi si collegano sanzioni elevatissime che, in tanti casi, colpiscono indiscriminatamente soggetti privi di qualsiasi intenzione di evadere, peraltro appartenenti a fasce sociali deboli e non sempre in grado di comprendere con precisione le astruse istruzioni che spesso corredano i modelli dichiarativi;

in tale contesto, dire che lo stesso Ministro delle finanze comprende poco quanto riportato sul modello 740 equivale a sancire un'esimente generale — gratuita — per gli errori di natura meramente formale commessi da tutti coloro che non possono vantare una competenza tecnica almeno pari, se non più elevata, di quella di colui che formalmente detta le regole in materia tributaria —:

se non ritengano che — al di là della diatriba sul « burocratese » — soprattutto

in materia fiscale, ciò che il Paese veramente vuole è il passaggio da un fisco formalista all'eccesso, quale il nostro, a uno strumento sostanziale, sul modello dei paesi anglosassoni, capace di combattere la vera evasione e riportare l'equità a principio cardine del rapporto tra Stato e contribuente, e se i nuovi strumenti che il Governo si appresta ad adottare vadano effettivamente in tal senso. (3-01410)

(21 luglio 1997).

*PROGETTO DI LEGGE COSTITUZIONALE: REVISIONE DELLA  
PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE (3931)*

---

*(AC 3931 – Sezione 1)*ARTICOLO 1 DEL PROGETTO DI LEGGE  
COSTITUZIONALE NEL TESTO RISUL-  
TANTE DALLA PRONUNCIA DELLA  
COMMISSIONE

## ART. 1.

1. La parte seconda della Costituzione è  
sostituita dalla seguente:

« PARTE SECONDA  
ORDINAMENTO FEDERALE  
DELLA REPUBBLICA

## TITOLO I

COMUNE, PROVINCIA,  
REGIONE, STATO

## ART. 55.

La Repubblica è costituita dai Comuni,  
dalle Province, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province e le Regioni sono  
enti autonomi con propri poteri e funzioni  
secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la Capitale della Repubblica.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI  
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI  
ALL'ARTICOLO 55 DEL TESTO COSTI-  
TUTZIONALE.

## ART. 55.

*Sopprimerlo*

**55. 5.**

Bampo, Rizzi.

*Sostituirlo con il seguente:*

## ART. 55.

La Repubblica è costituita da Stati con-  
federati.

Ogni Stato federato è composto da Co-  
muni, Province e Regioni.

Due o più Regioni, o parti di esse,  
possono deliberare la loro fusione o divi-  
sione, previo accertamento mediante refe-  
rendum propositivo della volontà dei cit-  
tadini residenti nei territori della costi-  
tuenda regione.

**55. 16.** (ex C. 55. 2254.)

Fontan, Fontanini, Maroni.

*Sostituirlo con il seguente:*

## ART. 55.

La Repubblica è costituita da Stati con-  
federati.

Ogni Stato confederato è composto da  
una o più Regioni, Province e Comuni.

**55. 14.** (C. 55. 2237)

Comino, Fontan, Fontanini, Ma-  
roni, Alborghetti, Anghinoni.

*Sostituirlo con il seguente:*

## ART. 55.

La Repubblica federale italiana è costi-  
tuita dalle Regioni e dalla Federazione. La  
Repubblica federale garantisce l'esercizio

della libertà e dei diritti costituzionalmente protetti. Le Regioni si ripartono in Province e Comuni. I Comuni, le Province, le Regioni e la Federazione sono enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. I rapporti fra i Comuni, le Province, le Regioni e la Federazione sono ispirati ai principi di sussidiarietà.

*Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorra, il termine: Stato con la seguente: Federazione.*

**55. 96.** (C. 55. 36.)

Caveri, Brugger, Zeller, Detomas, Widmann.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 55.

“Principi fondamentali — L'Italia è una Repubblica, radicata nei Municipi, e fondata su di un patto di unione fra le comunità naturali in cui i cittadini si articolano. La Repubblica è formata da quindici Regioni raggruppate in tre Comunità regionali — Nord, Centro e Sud — e dalle cinque Regioni a statuto speciale, che hanno dignità di Comunità regionale, e possono adottare, nel loro Statuto, le istituzioni e le procedure previste per le Comunità regionali.

Una legge costituzionale definisce le forme di referendum, i *quorum* necessari, e le procedure che ne regolano lo svolgimento, nelle diverse aree della Repubblica.

Nessun vincolo è posto alla circolazione ed alla attività dei cittadini sul territorio della Repubblica; tale libertà può essere limitata soltanto per motivi penali. Sono garantite le quattro fondamentali libertà europee: circolazione delle persone, dei capitali, delle merci e dei servizi. La libertà di impresa è un diritto costituzionale”.

**55. 93.** (ex S. 55. 2)

Tremonti.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 55.

La Repubblica è costituita dai comuni, dalle circoscrizioni, dai quartieri e dalle regioni.

**55. 150.** (C. 55. 4002)

Malavenda.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 55.

La Repubblica è costituita dalle comunità locali delle quali riconosce e promuove la piena autonomia.

In applicazione del principio di sussidiarietà gli interessi collettivi sono curati dagli enti più vicini alla persona ed ai cittadini.

Comuni, Province e Regioni rappresentano le preferenze politiche, sociali, economiche delle rispettive comunità.

Sono garantite le altre autonomie locali e quelle funzionali.

**55. 15** (C. 55. 2261.)

Fontan, Maroni, Fontanini.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 55.

Lo Stato repubblicano è organizzato territorialmente in Comuni, Province e Regioni, che godono di autonomia nella gestione dei propri interessi.

I Comuni, le Province e le Regioni, nell'unità politica della Repubblica, esercitano i propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

I rapporti tra i Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato sono ispirati al principio di solidarietà e di leale cooperazione reciproca.

È compito della Repubblica promuovere l'instaurazione di un equilibrio economico adeguato e giusto fra le diverse parti del territorio italiano.

**55. 75.** (C. 55. 28.)

Mario Pepe.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 55.

L'Italia è costituita in libero Stato ad ordinamento repubblicano. Al suo interno i Comuni, le Province, le Regioni, nell'unità politica della Repubblica, sono enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. La città di Roma è la capitale della Repubblica.

La Repubblica garantisce l'esercizio delle libertà e dei diritti costituzionalmente protetti.

**55. 92.** (C. 55. 10.)

Benedetti Valentini.

*Sostituirlo con il seguente:*

Lo Stato repubblicano si articola in Comuni, Province e Regioni.

Lo Stato repubblicano garantisce l'esercizio delle libertà e dei diritti costituzionalmente tutelati e favorisce la libera organizzazione dei cittadini finalizzata a conseguire gli interessi generali della comunità secondo principi di equità, solidarietà e giustizia.

I Comuni, le province e le Regioni sono enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. La loro azione è volta a garantire pari opportunità a tutti i cittadini nello spirito dell'articolo 3 della prima parte della Costituzione.

**55. 120.**

Lucà, Chiusoli, Lucidi, Maselli, Stelluti.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 55.

La Repubblica è costituita dallo Stato e, nella sua unità, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni.

Le Regioni, le Province ed i Comuni sono enti autonomi con propri poteri e funzioni ed ispirano al principio di leale

collaborazione i rapporti tra loro e con lo Stato.

La capitale della Repubblica è Roma.

**55. 97.** (C. 55. 9.)

Boccia.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 55.

La Repubblica è costituita da Comuni, Province, Regioni e Stato che sono titolari di poteri e funzioni proprie fissati dalla Costituzione nel rispetto della completa autonomia.

**55. 26.** (C. 55. 2260.)

Fontan, Fontanini, Maroni.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 55.

La Repubblica, nella sua unità politica, è articolata in Comuni, Province, Regioni e Stato.

Le Regioni, le Province e i Comuni sono enti autonomi ed esercitano le loro funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

I rapporti tra i Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato sono ispirati al principio dell'unità politica della Repubblica e di leale cooperazione. Le Regioni, i Comuni, le Province e, in quanto istituite, le Città metropolitane, le Comunità montane e le altre associazioni di Comuni, sono enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

La città di Roma è la capitale della Repubblica.

**\*55. 66.** (\* C. 55. 2.)

Nardini.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 55.

La Repubblica, nella sua unità politica, è articolata in Comuni, Province, Regioni e Stato.

Le Regioni, le Province e i Comuni sono enti autonomi ed esercitano le loro funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

I rapporti tra i Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato sono ispirati al principio dell'unità politica della Repubblica e di leale cooperazione. Le Regioni, i Comuni, le Province e, in quanto istituite, le Città metropolitane, le Comunità montane e le altre associazioni di Comuni sono enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

La città di Roma è la capitale della Repubblica.

\* **55. 18.** (\* C. 55. 5)

Cento, Gardiol, Dalla Chiesa, Galletti.

*Sopprimere il primo comma.*

**55. 81.** (C. 55. 4005.)

Malavenda.

*Sostituire i commi primo e secondo con i seguenti:*

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Le funzioni di area vasta sono attribuite alle Province, forme associative intercomunali disciplinate dalla legge approvata dalla due Camere e dagli statuti regionali.

**55. 121.**

D'Alema.

*Sostituire i commi primo e secondo con i seguenti:*

La Repubblica è costituita dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni.

La Repubblica assume inoltre le formazioni sociali come elementi costitutivi dell'ordinamento della comunità nazionale.

La Repubblica garantisce l'esercizio delle libertà e dei diritti costituzionalmente

protetti a favore dei singoli e delle formazioni sociali secondo le disposizioni della parte prima della Costituzione e delle leggi attuative della medesima.

**55. 95.** (C. 55. 33.)

Benedetti Valentini.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

La Repubblica si articola in Comuni, Province, Regioni e Stato.

È compito fondamentale dello Stato, nelle forme e nei limiti della Costituzione, garantire l'esercizio delle libertà e dei diritti delle persone e degli enti, tutelarne le conseguenti situazioni giuridiche e disciplinarne i rapporti.

**55. 76.** (C. 55. 63.)

Cananzi, Abbate, Borrometi, Guarino, Ferrari, Scantamburlo, Giacalone, Riva, Monaco, Boccia, Cambursano, Albanese, Saonara, Ricci, Giovanni Bianchi, Ruggeri.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

La Repubblica è una entità costituzionale propria, autonoma e sovrana e la sua esistenza e potestà è indipendente da organi diversi da essa, ancorché costituita formalmente e giuridicamente dai comuni, dalle regioni e dallo Stato.

**55. 80.** (C. 55. 4007.)

Malavenda.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

La Repubblica è costituita dai comuni e dalle regioni.

**55. 78.** (C. 55. 4009.)

Malavenda.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Regioni, e dallo Stato. I Comuni

limitrofi possono costituire delle Province per svolgere congiuntamente i propri compiti, secondo i principi stabiliti con legge dello Stato approvata con l'assenso del Senato della Repubblica.

**55. 10.** (C. 55. 2222.)

D'Amico, Manca, Rivera, Mangiacavallo, Negri, La Malfa.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

La Repubblica è costituita dalle comunità locali delle quali riconosce e promuove la piena autonomia.

**55. 25.** (\* C. 55. 2262 e S. 55. 59.)

Fontan, Maroni, Fontanini.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

La Repubblica è composta dai Comuni, dalle Regioni e dallo Stato, che concorrono a formare l'unione politica della Repubblica. Essi sono enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo le disposizioni stabilite dalla Costituzione.

**55. 86.** (C. 55. 2904.)

Taradash, Parenti, Maiolo, Amato, Baiamonte, Biccocchi, Biondi, Cavanna Scirea, Collavini, Errigo, Filocamo, Fragalà, Landi, Marinacci, Martino, Masi, Maticena, Matrangola, Melograni, Niccolini, Palmizio, Palumbo, Rivolta, Rossetto, Savelli, Scarpa Bonazza Buora.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

La Repubblica è costituita dalle Regioni; ogni Regione è costituita dalle Province.

**55. 24.** (C. 55. 2270.)

Bianchi Clerici, Borghezio.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

La Repubblica è costituita dalle Regioni; ogni Regione è ripartita in Comuni.

**55. 23.** (C. 55. 2271.)

Bianchi Clerici, Borghezio.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

La Repubblica è costituita dalle Regioni; ogni Regione è costituita dai Comuni.

**55. 22.** (C. 55. 2272.)

Bianchi Clerici, Borghezio.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

La Repubblica è composta dalle Regioni; ogni Regione è composta dai Comuni.

**55. 21.** (C. 55. 2273.)

Bianchi Clerici, Borghezio.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

La Repubblica è formata dalle Regioni; ogni Regione è formata dai Comuni.

**55. 20.** (C. 55. 2274.)

Bianchi Clerici, Borghezio.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

La Repubblica è costituita dalle Regioni; ogni Regione è formata dai Comuni.

**55. 19.** (C. 55. 2275.)

Bianchi Clerici, Borghezio.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

La Repubblica è formata dalle Regioni; ogni Regione è costituita dai Comuni.

**55. 17.** (C. 55. 2281.)

Bianchi Clerici, Borghezio.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

La Repubblica è ripartita in Regioni; ogni Regione è costituita dai Comuni.

**55. 37.** (C. 55. 2282.)  
Bianchi Clerici, Borghezio.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

La Repubblica è costituita dalle Regioni; ogni Regione è ripartita in Province e Comuni.

**55. 36.** (C. 55. 2269.)  
Bianchi Clerici, Borghezio.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

La Repubblica è costituita dalle Regioni; ogni Regione è conformata dalle Province e dai Comuni.

**55. 35.** (C. 55. 2276.)  
Bianchi Clerici, Borghezio.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

La Repubblica è costituita dalle Regioni; ogni Regione è composta dalle Province e dai Comuni.

**55. 34.** (C. 55. 2278.)  
Bianchi Clerici, Borghezio.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

La Repubblica è costituita dalle Regioni; ogni Regione è costituita dalle Province e dai Comuni.

**55. 33.** (C. 55. 2279.)  
Bianchi Clerici, Borghezio.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

La Repubblica è composta dalle Regioni; ogni Regione è composta dalle Province e dai Comuni.

**55. 32.** (C. 55. 2277.)  
Bianchi Clerici, Borghezio.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

La Repubblica è formata dalle Regioni; ogni Regione è costituita dalle Province e dai Comuni.

**55. 31.** (C. 55. 2280.)  
Bianchi Clerici, Borghezio.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

La Repubblica è costituita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti territoriali autonomi, che sono dotati di propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

**55. 102.** (C. 55. 2201.)  
Carmelo Carrara, Sanza, Teresio Delfino, Tassone.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

Lo Stato repubblicano è costituito dai Comuni, dalle Province, dalle città metropolitane e dalle Regioni.

**55. 72.** (\*C. 55. 6 e \*S. 55. 20)  
Armando Cossutta, Diliberto, Bertinotti.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

La Repubblica si riparte in Comuni, Province e Regioni.

**55. 94.** (\* C. 55. 2905.)  
Spini, Olivo, Pittella, Giacco, Carli, Di Bisceglie.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

La Repubblica è uno Stato federale costituito dai Comuni, dalle Province e dalle Regioni.

**55. 55** (C. 55. 40.)

Palma.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

La Repubblica Italiana si riparte in Stato centrale, Regioni e Comuni.

**55. 68.** (\* C. 55. 2235.)

Crema, Boselli, Sergio Fumagalli,  
Ceremigna, Leone Delfino,  
Villetti, Brancati.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

La Repubblica federale è costituita dai Comuni e dalle Regioni.

**55. 30.** (S. 55. 800)

Fontan.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

La Repubblica, nella sua unità politica, è articolata in Comuni, Province, Regioni e Stato.

**55. 77.** (C. 55. 4006.)

Malavenda.

*Al primo comma, dopo la parola: Repubblica aggiungere la seguente: federale.*

*Conseguentemente, allo stesso comma, sostituire la parola: Stato con la seguente: Federazione.*

**55. 100.** (C. 55. 30.)

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

*Al primo comma, sostituire la parola: costituita con la seguente: formata.*

**55. 50.** (C. 55. 2284.)

Alborghetti, Anghinoni.

*Al primo comma, dopo le parole: è costituita aggiungere le seguenti: dalle comunità locali che sono rappresentate.*

\* **55. 12.** (\* C. 55. 52.)

Crema, Sergio Fumagalli.

*Al primo comma, dopo le parole: è costituita aggiungere le seguenti: dalle comunità locali che sono rappresentate.*

\* **55. 51.** (\* C. 55. 59.)

Alborghetti.

*Al primo comma, sostituire le parole: dai Comuni, dalle Province, dalle Regioni con le seguenti: dai Corpi sociali organizzati, dalle Autonomie funzionali, dagli Enti territoriali.*

**55. 123** (ex C. 55. 2311)

Pivetti.

*Al primo comma, sopprimere le parole: dalle Province.*

*Conseguentemente, sopprimere, al secondo comma, sopprimere le parole: le Province;*

Ogni Regione provvederà ad istituire enti territoriali autonomi intermedi incaricati della gestione amministrativa nelle materie interessanti aree sovracomunali

**55. 56.** (C. 55. 2234 e C 55. 8)

Negri.

*Al primo comma, sopprimere le parole: dalle province.*

*Conseguentemente:*

*sopprimere, nella rubrica del titolo I, la parola: provincia;*

*in tutti i restanti articoli, sopprimere la parola:* province.

**55. 67.** (C. 55. 2234.)

Crema, Boselli, Fumagalli, Cere-  
migna, Leone Delfino, Villetti,  
Brancati.

*Al primo comma e ovunque ricorra nel testo sopprimere le parole:* province.

**55. 98.** (\*S. 55. 49)

Calderisi.

*Al primo comma, sopprimere le parole:* dalle Province.

**\*55. 9.** (C. 55. 43.)

Masi, Bicocchi, Pozza Tasca.

*Al primo comma, sopprimere le parole:* dalle Province.

**\*55. 99.** (\*S. 55. 24)

Taradash, Giovine, Colletti.

*Al primo comma sopprimere le parole:* delle Province.

**\*55. 137.**

Martino, Savelli, Masi, Acierno, Aleffi, Amato, Baiamonte, Becchetti, Bicocchi, Biondi, Burani Procaccini, Cola, Collavini, Colletti, Conte, Di Comite, Divella, Errigo, Fei, Filocamo, Fiori, Fragalà, Fratta Pasini, Frau, Giannattasio, Gramazio, Landi di Chia-  
venna, Lavagnini, Leone, Maiolo, Marinacci, Marzano, Masiero, Maticena, Matranga, Melograni, Nan, Nicolini, Palmizio, Palumbo, Parenti, Piva, Pozza Tasca, Rivelli, Rivolta, Rossetto, Savarese, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Serra, Stagno d'Alcontres, Taborelli, Taradash, Tarditi, Viale.

*Al primo comma, sopprimere le parole:* dalle Province.

**\*55. 27.** (\*\* C. 55. 2285.)

Bampo, Bianchi Clerici.

*Al primo comma, sostituire le parole:* dalle Province, dalle Regioni e dallo Stato, *con le seguenti:* e dalle Regioni.

**55. 28.** (C. 55. 2283.)

Bianchi Clerici, Borghezio.

#### SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 55.1100 DELLA COMMISSIONE

*Sostituire le parole:* o dalle Città metropolitane *con le seguenti:*, dalle aree metropolitane, dalle comunità montane, dai liberi consorzi di comuni,.

#### *Conseguentemente*

*Al medesimo articolo 55, al secondo comma, sostituire le parole:* le Città metropolitane *con le seguenti:* le aree metropolitane, le comunità montane, i liberi consorzi di comuni

#### *all'articolo 56:*

*Al primo comma, ovunque ricorrano, sostituire le parole:* o Città metropolitane *con le seguenti:*, le aree metropolitane, le comunità montane, i liberi consorzi di comuni ;

*Al secondo comma, sostituire le parole:* o alle Città metropolitane *con le seguenti:*, alle aree metropolitane, alle comunità montane, ai liberi consorzi di comuni ;

*all'ultimo comma, sostituire le parole:* Città metropolitane *con le seguenti:*, aree metropolitane, comunità montane, liberi consorzi di comuni

#### *all'articolo 58:*

*all'ultimo comma, sostituire le parole:* delle Città metropolitane *con le seguenti:*,